



## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI NEL COMUNE DI FIGLINE VALDARNO.

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 31 del 28/02/2013

Capo 1 - *Principi generali e razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo.*

### Art. 1

*(Oggetto e finalità del regolamento)*

- [1] Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la razionalizzazione dell'impiego del suolo e del sottosuolo in riferimento al complesso dei servizi tecnologici, a rete o puntuali, che richiedono la realizzazione di strutture sotterranee, nonché all'esigenza di rendere compatibili i relativi interventi con la regolare agibilità del traffico urbano veicolare e pedonale.
- [2] Le disposizioni del presente regolamento sono, pertanto, dirette:
  - a) ad assicurare la razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo ai fini di cui al comma 1;
  - b) a prescrivere i modi ed i termini per l'installazione degli impianti di TLC, in raccordo la posa in opera di reti o tratti di reti di nuova installazione, nonché con il rifacimento di quelli esistenti in occasione di interventi di loro riqualificazione o potenziamento o manutenzione.
- [3] Il presente regolamento si applica indifferentemente agli Enti erogatori di pubblici servizi o ai privati portatori di interessi non pubblici.

### Art. 2

*(Programmazione, pianificazione e coordinamento degli interventi)*

- [1] Il sottosuolo è risorsa di natura pubblica, la cui utilizzazione può essere autorizzata secondo i criteri della programmazione e della pianificazione, in modo da consentire l'uso razionale del sottosuolo e il coordinamento degli interventi fra i soggetti interessati per i diversi servizi tecnologici, la tutela dell'ambiente naturale, il contenimento dei disagi per la popolazione e la mobilità urbana.

### Art. 3

*(Principi per la realizzazione ed il coordinamento degli interventi nel sottosuolo)*

- [1] Il Comune rilascia la concessione per l'esecuzione di interventi concernenti strutture sotterranee destinate agli impianti tecnologici e per l'utilizzazione di infrastrutture comunali nel rispetto dei principi di seguito indicati:
  - a) della concomitanza dei diversi interventi degli enti ed aziende interessati;
  - b) della utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture comunali, predisposte o meno;
  - c) della realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire la allocazione di impianti tecnologici in relazione alle possibili esigenze future.
- [2] Il Comune cura, attraverso i procedimenti previsti nel presente regolamento, il coordinamento dell'azione dei vari operatori in modo sistematico ed organizzato perseguendo l'obiettivo di ridurre, compatibilmente con lo sviluppo o la manutenzione dei servizi tecnologici, la frequenza degli interventi e conseguenti manomissioni delle aree pubbliche.

### Art. 4

*(Definizione delle infrastrutture comunali)*

- [1] Ai fini del presente regolamento, per infrastrutture comunali si intendono i cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i cavidotti e, in genere, ogni altra struttura di proprietà del Comune anche non sotterranea, ancorché affidata in gestione a soggetti terzi ovvero di proprietà di società dallo stesso partecipate, utilizzabile per il passaggio di reti tecnologiche.



**Art. 5**  
*(Particolari situazioni)*

- [1] Fermo restando che il presente regolamento potrà essere modificato al fine di attivare alcune misure tendenti ad una più efficace programmazione degli interventi degli Enti erogatori di servizi pubblici ed al coordinamento fra Enti diversi, il presente articolo intende stabilire la possibilità di adottare procedimenti differenziati a fronte di situazioni particolari.
- [2] A titolo esemplificativo le seguenti si intendono misure di cui al comma 1., attualmente non disciplinate dal presente regolamento:
  - a) la programmazione, con il coinvolgimento dei servizi comunali interessati, degli interventi da eseguire secondo piani triennali completi dell'elenco degli interventi relativi al primo anno;
  - b) l'attivazione di incontri periodici, promossi dal Comune, con gli Enti erogatori di pubblici servizi e gli operatori interessati al fine di realizzare le necessarie sinergie, incontri ai quali può essere attribuita valenza di Conferenza dei Servizi;
  - c) la creazione all'interno dell'Ente comunale di apposita struttura con funzioni di Sportello Unico per il sottosuolo;
  - d) l'individuazione di aree urbane cosiddette "sensibili", nelle quali gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle particolari prescrizioni in funzione delle specifiche caratteristiche della zona. In tali aree sono prioritariamente favorite soluzioni di condivisione di infrastrutture sotterranee, condivisione di scavi, esecuzioni di minitricce e posa di tubi nel sottosuolo mediante perforazioni teleguidate;
  - e) la previsione, nelle aree di proprietà del Comune, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente per l'uso o l'occupazione permanente e temporanea del suolo e del sottosuolo pubblico, di una specifica indennità da destinarsi prioritariamente ad interventi connessi con il miglioramento delle opere concernenti la mobilità, a carico del richiedente e da corrispondere al Comune, a titolo di civico ristoro in relazione al complesso dei maggiori oneri che vengono a gravare sull'Ente e dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare svolgimento delle attività e dei servizi della collettività in conseguenza della realizzazione delle opere;
  - f) la previsione, per gli impianti che interessino infrastrutture comunali, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente per l'uso o l'occupazione permanente e temporanea del suolo e del sottosuolo pubblico, di uno specifico canone da destinarsi prioritariamente ad interventi di manutenzione e potenziamento delle stesse, a carico del richiedente e da corrispondere in proporzione all'utilizzo dell'infrastruttura medesima.
- [3] Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a specifiche richieste degli operatori, potrà proporre alla Giunta Comunale, la immediata ancorché temporanea adozione di una o più delle misure di cui al comma 2. che pertanto, previo parere favorevole dell'Amministrazione potranno applicarsi al caso in specie.
- [4] L'atto previsto al comma precedente disciplinerà il procedimento e ne stabilirà i maggiori termini rispetto al procedimento ordinario, fermo restando che gli atti di gestione atterranno alla competenza del Responsabile del Servizio.

**Art. 6**  
*(Censimento del sottosuolo)*

- [1] Il Comune promuove il censimento del sottosuolo di cui al presente articolo, coinvolgendo nella formazione della banca dati gli operatori interessati.
- [2] In sede di prima applicazione, tutti i soggetti che dispongono, a qualsiasi titolo, di impianti nel sottosuolo comunale sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dalla ricevuta comunicazione di entrata in vigore del presente regolamento, la documentazione degli impianti esistenti di propria competenza realizzati a partire dal 1 gennaio 1990, secondo le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato 1. Nei 180 giorni successivi, dovrà essere fornita, secondo le medesime modalità, la documentazione relativa a tutti gli impianti realizzati negli anni precedenti.
- [3] In nessun caso potranno essere concesse autorizzazioni a posare infrastrutture sotterranee agli operatori che non abbiano preventivamente presentato la documentazione relativa agli impianti realizzati. In alternativa, l'operatore, nel presentare la richiesta di posa di infrastrutture, dovrà dichiarare di non disporre, alla data della domanda, di impianti nel sottosuolo.
- [4] Per quanto riguarda, invece, gli impianti di nuova costruzione, il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico e di infrastrutture comunali è subordinato alla consegna della documentazione tecnica degli impianti medesimi, presentata su supporto informatico secondo le specifiche tecniche precisate nell'allegato 1.
- [5] Le infrastrutture inutilizzate già presenti nel sottosuolo che non risultino riportate nella documentazione presentata al Comune sono acquisite al patrimonio comunale.
- [6] Il Comune aggiorna periodicamente la banca dati della cartografia numerica di base, consegnandone copia, dietro pagamento del corrispettivo determinato con apposito provvedimento della Giunta Comunale, agli operatori che dispongono di impianti nel sottosuolo. Il Comune attraverso atti gestionali determina inoltre, in accordo con gli operatori interessati, le opportune modalità per provvedere all'aggiornamento per via telematica delle informazioni contenute nella banca dati.



- [7] Tutti gli operatori che dispongono di impianti nel sottosuolo sono tenuti a conformare i temi della propria cartografia numerica di base, a quelli del Comune, segnalando eventualmente imprecisioni o errori da correggere nella cartografia custodita dal Comune.

#### *Capo 2 – Le infrastrutture comunali.*

##### **Art. 7**

##### *(Uso prioritario delle infrastrutture comunali)*

- [1] Il Comune, nello svolgimento della propria attività di programmazione e pianificazione, individua le infrastrutture comunali da utilizzare prioritariamente per l'installazione e l'esercizio di reti e impianti tecnologici. L'uso di tali infrastrutture è obbligatorio per l'operatore tutte le volte che il Comune disponga di condotti e di cunicoli appositamente costituiti o ne abbia prevista la realizzazione.
- [2] L'operatore interessato, prima di richiedere la concessione dell'uso del suolo e del sottosuolo pubblico, effettua una verifica preventiva circa la sussistenza dei presupposti che comportano l'uso prioritario o obbligatorio delle infrastrutture comunali.

##### **Art. 8**

##### *(Costruzione diretta delle infrastrutture comunali a cura degli operatori)*

- [1] Per le finalità di cui al presente regolamento, gli operatori, a scapito dell'indennità eventualmente previste e sino a concorrenza della stessa, sono tenuti, qualora richiesto dal Comune in sede di procedimento di autorizzazione alla esecuzione degli interventi concernenti impianti nel sottosuolo, alla posa in opera di infrastrutture comunali.
- [2] Per tale posa in opera l'operatore interessato è tenuto a predisporre, a propria cura, la relativa progettazione a mezzo di professionista in possesso dei requisiti di idoneità, incaricato dall'operatore stesso previo assenso dell'Amministrazione comunale, con tipologie, caratteristiche e quantità concordate con il Comune. Il progetto esecutivo è presentato non oltre 30 giorni dalla richiesta del Comune per l'approvazione da parte del Comune stesso. Lo scapito, previa apposita deliberazione della Giunta Comunale, è calcolato in base ai costi strettamente riferibili ai maggiori lavori derivanti dalla realizzazione delle infrastrutture, con esclusione di IVA e spese tecniche.
- [3] Le infrastrutture, di proprietà esclusiva del Comune, possono essere concesse ad altri operatori, a titolo oneroso, così come previsto all'articolo 11 comma 2, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del D.P.R. 318 del 19 settembre 1997, ovvero utilizzati per proprie esigenze.

##### **Art. 9**

##### *(Modifiche delle infrastrutture comunali)*

- [1] In caso di modifiche delle infrastrutture comunali, al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbi e interruzioni ai servizi, l'Amministrazione comunale deve darne notizia agli operatori con lettera raccomandata a/r, con un preavviso di 90 giorni per modifiche che non comportano spostamenti di percorso, e di 180 giorni in caso diverso.
- [2] La comunicazione scritta deve contenere una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti per il loro inizio.
- [3] Le modifiche alle infrastrutture comunali devono essere previste solo per validi motivi e qualora non risulti praticabile alcuna altra soluzione alternativa. Nell'effettuare gli spostamenti di percorso, il Comune ha cura di garantire le esigenze degli operatori, tenendo anche conto degli eventuali suggerimenti da loro presentati per limitare i disagi.
- [4] Le spese sostenute dagli operatori per le proprie opere in conseguenza delle modifiche alle infrastrutture comunali, restano a loro carico. Il Comune potrà concorrere alle stesse esclusivamente per le finalità di accelerare l'esecuzione degli interventi e i disagi alla collettività.

##### **Art. 10**

##### *(Realizzazione e gestione di infrastrutture sotterranee comunali predisposte per il passaggio di reti tecnologiche)*

- [1] Per l'attività di progettazione, realizzazione e gestione dei manufatti interrati da concedere in uso, il Comune può fare ricorso, mediante l'adozione dei necessari provvedimenti, a soggetti appositamente individuati ovvero costituiti, nel rispetto della normativa vigente in materia.
- [2] La scelta della forma di gestione di tali attività è effettuata sulla scorta di apposita analisi economico-finanziaria in funzione della più efficace ed economica realizzazione delle stesse attività in riferimento agli obiettivi perseguiti con il presente regolamento.



*Capo 3 - Il procedimento: ordinario, semplificato o d'urgenza.*

**Art. 11**

*(Responsabile del procedimento)*

- [1] Il Responsabile del procedimento di cui al presente regolamento coincide, salva diversa indicazione, con il Responsabile del Settore interessato o a chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.
- [2] Il Responsabile del procedimento, nei limiti delle risorse disponibili ed avvalendosi del personale e mezzi messi a disposizione dalla Amministrazione Comunale, ha il compito di adottare tutti i provvedimenti che si rendono necessari all'attuazione di quanto stabilito al Capo 1 del presente Regolamento.
- [3] Il Responsabile del Settore competente può, sia per singole categorie di procedimenti che per singoli interventi, delegare le funzioni di Responsabile del Procedimento ad altri impiegati Tecnici del settore medesimo.

**Art. 12**

*(Principi per il rilascio della concessione e soggetti aventi titolo)*

- [1] L'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali per l'installazione e l'esercizio di impianti tecnologici è subordinato al rilascio di apposita concessione, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione fra i soggetti richiedenti, nonché in base ai principi del presente regolamento.
- [2] Possono richiedere la concessione i titolari di autorizzazioni o concessioni edilizie o di denuncia inizio attività, ovvero i concessionari o Enti erogatori di servizi pubblici. Nella domanda devono essere indicati gli estremi di ogni atto autorizzativo o nulla-osta pregresso.

**Art. 13**

*(Procedimento ordinario per il rilascio della concessione per l'uso del suolo e del sottosuolo)*

- [1] Il procedimento ordinario deve essere di norma attivato nei casi seguenti:
  - a) realizzazioni da parte di Enti erogatori di servizi;
  - b) realizzazioni da parte di privati che per estensione e/o problematiche nei sottoservizi impongano il coordinamento con altri Enti erogatori di servizi;
- [2] Nel caso in cui l'intervento non interessi infrastrutture comunali predisposte per il passaggio di reti, ed il Comune non abbia previsto, o programmato, di realizzare direttamente gli interventi, l'operatore interessato, per ottenere dal Comune la concessione all'uso del suolo o del sottosuolo pubblico, presenta apposita domanda di concessione secondo le modalità di cui all'allegato 2.
- [3] Nei casi diversi dal comma 2 del presente articolo il Responsabile del Procedimento disporrà le opportune condizioni all'interno dell'atto autorizzativo.
- [4] Il Responsabile del Procedimento può predisporre la modulistica tipo da adottare conformemente al presente regolamento che diviene obbligatoria previo apposito atto di approvazione.
- [5] Il Responsabile del Procedimento, verificata la completezza della documentazione e la coerenza della stessa al presente regolamento, provvede entro 60 giorni dalla ricezione e per il tramite di raccomandata A.R. ad informare tutti gli Enti erogatori di servizi pubblici interessati al fine di coordinare gli eventuali interventi secondo i principi del presente regolamento, invitandoli a far pervenire le proprie note di riscontro entro 20 giorni dal ricevimento.
- [6] Nel coinvolgimento di più operatori, il Responsabile del Procedimento nominerà, con oneri da ripartirsi tra gli operatori concomitanti, un coordinatore, che potrà essere un soggetto terzo o uno degli operatori, destinato a svolgere il ruolo di referente unico verso l'Amministrazione per tutte le incombenze procedurali, economiche, di progettazione e costruzione previste dal presente regolamento.
- [7] L'azione di coordinamento così avviata si conclude con un verbale sottoscritto da tutti gli interessati nel quale vengono stabiliti i rispettivi interessi e impegni.
- [8] Il Responsabile del Procedimento, rilascia la concessione entro 60 giorni dalla firma del suddetto verbale, con le prescrizioni indicate nell'allegato 3. La concessione reca allegato un disciplinare tecnico, predisposto dall'ufficio competente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.



#### Art. 14

*(Procedimento semplificato per il rilascio della concessione per l'uso del suolo e del sottosuolo)*

- [1] Il procedimento semplificato può essere attivato nei casi seguenti:
  - a) realizzazioni da parte di Enti erogatori di servizi che non necessitano di coordinamento con altri Enti erogatori;
  - b) limitate realizzazioni da parte di privati che per estensione e/o problematiche nei sottoservizi non necessitano di coordinamento con altri Enti erogatori di servizi;
- [2] L'onere della classificazione del procedimento fra ordinario e semplificato è a carico del richiedente, salva comunque la facoltà del Responsabile del Procedimento di modificare d'ufficio l'impostazione data al procedimento dal richiedente.
- [3] Al procedimento semplificato si applicano tutte le condizioni del procedimento ordinario salvo che, non essendo necessaria l'azione di coordinamento di cui al precedente articolo 13, Il Responsabile del Procedimento, rilascerà la concessione entro 60 giorni dalla richiesta, sempre con le prescrizioni indicate nell'allegato 3. La concessione reca allegato un disciplinare tecnico, predisposto dall'ufficio competente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

#### Art. 15

*(Interventi d'urgenza)*

- [1] Gli interventi d'urgenza, necessitati dall'esigenza di effettuare riparazioni per guasti, vengono eseguiti direttamente dall'operatore con immediata e contestuale comunicazione, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, dell'inizio dei lavori agli uffici comunali competenti e, per le incombenze relative al traffico stradale, al comando di Polizia Municipale. In tali casi l'operatore si assume tutte le responsabilità, provvedendo alle necessarie cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose.
- [2] Entro i tre giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione, l'operatore è tenuto, comunque salvo che l'intervento non consista in una mera riparazione, a produrre al Comune le regolari domande corredate della documentazione prevista per il procedimento ordinario, documentando opportunamente i presupposti di imprevedibilità ed assoluta urgenza.
- [3] Nel caso in cui, in base alla documentazione di cui al comma 2, non risultino sussistenti i necessari presupposti dell'urgenza, l'Amministrazione si riserva di irrogare all'operatore su proposta del Responsabile del Procedimento una sanzione amministrativa in misura doppia di quella prevedibile ai sensi dell'art. 5 lettera e), fatte salve comunque le sanzioni e le penalità previste dalla normativa vigente.
- [4] L'esecuzione di intervento d'urgenza, incluso il caso di mera riparazione, comporta per l'operatore l'assunzione immediata di tutte le condizioni del presente regolamento, della concessione tipo e del relativo disciplinare tecnico.

#### Art. 16

*(Corrispettivi)*

- [1] Costituisce corrispettivo per il rilascio della concessione d'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali quanto previsto dalla normativa vigente per l'uso o l'occupazione, permanente e temporanea, del suolo e del sottosuolo pubblico, comprese le spese di sopralluogo e di istruttoria.
- [2] Costituiscono altresì corrispettivo, qualora previsti, l'indennità di cui all'art. 5 lettera e) ed il canone di cui all'art. 5 lettera f).
- [3] L'entità e modalità di versamento dei corrispettivi è oggetto di separati regolamenti dell'Ente ed è di competenza di uffici ai quali il Responsabile del Procedimento è tenuto ad inviare gli atti autorizzativi rilasciati.

#### Capo 4 – Cauzione a garanzia e sanzioni.

#### Art. 17

*(Cauzione a garanzia)*

- [1] Il rilascio della concessione di cui agli articoli 13 e 14 del presente regolamento è subordinato alla costituzione a favore del Comune di apposita cauzione che tenga indenne l'amministrazione per mancato od inesatto adempimento alle condizioni tutte dell'atto concessorio e del disciplinare tecnico, valevole fino alla data di emissione di attestato di svincolo nel quale si constati la regolare esecuzione dell'intervento.
- [2] Per ottenere la restituzione della cauzione il concessionario deve farne richiesta successivamente alla ultimazione dei lavori.
- [3] Il Responsabile del procedimento, tramite i dipendenti preposti e previo sopralluogo, provvederà entro 90 giorni dalla richiesta a disporre lo svincolo o, constatate le inadempienze, ad assegnare al concessionario un termine congruo per l'adeguamento.



- [4] Indipendentemente dal rilascio del suddetto attestato di svincolo e dalla restituzione della cauzione al concessionario permangono tutte le responsabilità previste dal Codice Civile per difformità, vizi occulti o manifesti e quant'altro.

#### Art. 18

*(Importo e modi di costituire la cauzione e sua durata)*

- [1] L'importo della cauzione viene stabilito dal Responsabile del Procedimento nella misura pari all'importo ritenuto congruo per i ripristini aumentato del 50%.
- [2] La cauzione può essere costituita mediante assegno circolare intestato al Tesoriere del Comune di Figline in Val d'Arno, con deposito bancario in libretto al portatore depositato presso il Comune o con garanzia fidejussoria, assicurativa o bancaria avente durata di 6 (sei) mesi superiore al termine previsto per l'ultimazione dei lavori.
- [3] La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

#### Art. 19

*(Esenzione dal prestare cauzione)*

- [1] Il Responsabile del Procedimento potrà esonerare il concessionario dal prestare cauzione a garanzia esclusivamente nei seguenti casi:
- esecuzione di interventi su richiesta del Comune;
  - esecuzione di interventi conseguenti a ordinanze delle autorità amministrative;
  - occupazioni temporanee o permanenti per le quali sia impossibile o altamente improbabile il danneggiamento delle aree pubbliche concesse;
  - richiedenti che abbiano assunto impegno di realizzare contestualmente alla esecuzione dell'intervento delle opere di competenza del Comune.
- [2] Nel corso dei lavori il Responsabile del Procedimento può comunque chiedere al concessionario, con provvedimento motivato, di prestare la cauzione a garanzia alla quale era stato precedentemente esonerato, ovvero di adeguare nell'importo quella già presentata, assegnando contemporaneamente un termine congruo.

#### Art. 20

*(Cauzione a garanzia per gli enti erogatori di servizi)*

- [1] Gli enti erogatori di servizi potranno avvalersi della facoltà di prestare cauzione a garanzia per tutti gli interventi eseguiti sul territorio comunale tramite unica fidejussione bancaria o polizza assicurativa avente durata fino allo svincolo.
- [2] L'importo della stessa dovrà essere determinato dal Responsabile del Procedimento in base al numero presunto degli interventi durante un anno solare, fatta salva comunque la facoltà per il Comune, con provvedimento motivato, di chiedere adeguamento nell'importo della cauzione a garanzia assegnando contemporaneamente un termine congruo per provvedervi.
- [3] La presentazione di unica cauzione a garanzia deve tenere indenne l'Amministrazione per mancato od inesatto adempimento al disciplinare tecnico tipo anche in caso di esecuzione di interventi d'urgenza di cui al precedente art. 15.

#### Art. 21

*(Sanzioni)*

- [1] Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo alle norme vigenti del Codice della strada.
- [2] Ferme restando tali sanzioni, il Comune potrà imporre lo spostamento degli impianti entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale potrà disporre la revoca della concessione e la rimozione o il rifacimento dell'impianto a spese dei titolari stessi.



*Capo 5 - Norme finali e transitorie.*

**Art. 22**  
*(Norma transitoria)*

- [1] Il presente regolamento si applica, dalla sua entrata in vigore, anche alle domande precedentemente presentate e non definite con il rilascio dell'atto.
- [2] Il procedimento per le domande già presentate verrà classificato d'ufficio come ordinario (art. 13) o semplificato (art. 14).
- [3] Le cauzioni a garanzia di cui all'art. 20 da prestarsi da parte degli Enti erogatori dei servizi verranno quantificate e richieste entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento assegnando per la presentazione un termine non superiore a 60 giorni.
- [4] In prima applicazione le comunicazioni di cui all'art. 13 comma 5 verranno inviate alle seguenti società erogatrici di pubblici servizi: Enel s.p.a., FiorentinaGas s.p.a., Telecom Italia s.p.a., Publiacqua s.p.a.. Tali comunicazioni saranno estese agli interessati che ne faranno richiesta, previo pagamento di rimborso spese da determinarsi a seconda del caso specifico.

**Art. 23**  
*(Norma di raccordo con altri regolamenti comunali)*

- [1] In caso di contrasto con altri regolamenti comunali precedentemente approvati devono ritenersi prevalenti le disposizioni di cui al presente regolamento.
- [2] Le norme del Capo 4 relative alla cauzioni a garanzia si applicano anche alle occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche di cui al regolamento approvato con deliberazioni consiliari n. 99 del 30.10.1998 e n. 2 del 24.02.1999.

**Art. 24**  
*(Entrata in vigore)*

- [1] Il presente regolamento, è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.
- [2] Il presente regolamento verrà posto in pubblicazione nel sito internet del Comune e inviato per opportuna conoscenza agli enti erogatori di servizi pubblici.



## ALLEGATO N. 1

### DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CENSIMENTO DEL SOTTOSUOLO (ART. 6 DEL REGOLAMENTO)

#### A - Banca dati della cartografia numerica di base

1. Il Comune, con l'obiettivo di coordinare e razionalizzare gli interventi sul territorio, costituirà, avvalendosi in una prima fase dei dati disponibili presso gli enti erogatori di servizi pubblici, una banca dati della cartografia di base del territorio comunale, contenente i seguenti temi:

- a. Gli edifici e le loro dividenti
- b. I marciapiedi
- c. Le aree stradali e gli assi strada
- d. I numeri civici e le corrispondenti aperture
- e. Le aree omogenee di PRG
- f. I confini delle particelle catastali
- g. Le aree verdi e le alberature di pertinenza comunale

2. Le specifiche tecniche di tale banca dati, in termini di errore nella localizzazione degli impianti ed attendibilità della stessa, saranno individuate con apposito atto della Giunta Comunale una volta recepite le indicazioni disponibili presso gli enti erogatori dei servizi. In tale atto potrà essere altresì accettata la mancanza di qualcuna delle indicazioni di cui al precedente punto 1.

3. Una volta costituita la banca dati potrà essere consegnata per estratto dietro pagamento del corrispettivo determinato dal Comune stesso con apposito provvedimento agli operatori che intendano presentare o abbiano già presentato la documentazione dei propri impianti tecnologici.

#### B - Aggiornamento del sistema informativo del sottosuolo

1. Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, la documentazione relativa agli impianti esistenti, così come la documentazione relativa agli impianti di nuova costruzione, deve essere presentata dagli operatori su supporto informatico secondo uno dei seguenti formati:

- a. DWG
- b. DXF
- c. Shape file

2. La documentazione presentata dagli operatori per gli impianti di nuova costruzione deve riportare, sovrapposta alla cartografia di base del Comune:

- a. la posizione e la sezione di tutte le modifiche e/o nuove condutture da inserire nel sottosuolo, indicata con un errore di localizzazione non superiore a 30 cm;
- b. la profondità delle condutture di cui sopra, indicata con un errore non superiore a 20 cm;
- c. l'ubicazione dei componenti speciali e quant'altro necessario per determinare le caratteristiche fisiche della rete (giunti, opere di protezione, eccetera);
- d. il contenuto delle condutture, tratta per tratta;
- e. la posizione e la dimensione di tutti i pozzetti, nuovi o modificati, indicata con un errore di localizzazione non superiore a 30 cm;
- f. la data a partire dalla quale la condotta sarà operativa;
- g. l'indicazione delle eventuali condutture dismesse;
- h. la ragione sociale dell'azienda/ente giuridicamente proprietaria dell'impianto.

Il formato di dettaglio delle tabelle informative è comunicato dall'ufficio competente agli operatori interessati mediante una specifica circolare.

I tematismi di fondo presenti nello stralcio, una volta ricevuta la banca dati del Comune, devono essere quelli della cartografia ufficiale.

3. L'ufficio comunale competente, successivamente al rilascio della concessione per l'esecuzione dei lavori, provvederà ad aggiornare con i nuovi elaborati, redatti con le medesime specifiche tecniche, la banca dati del sistema informativo del sottosuolo.

#### C - Riservatezza e salvaguardia delle informazioni



Il Comune si impegna a mantenere riservate e custodire diligentemente, in conformità con il D.P.R. n. 318 del 28 luglio 1999, tutte le informazioni riguardanti gli impianti nel sottosuolo, ricevute dai vari operatori, e ad utilizzarle unicamente ai fini della programmazione degli interventi e della pianificazione del territorio.

I dati riguardanti gli impianti del sottosuolo possono essere divulgati dal Comune per fini attinenti la sicurezza, l'ordine pubblico e la protezione civile.

La banca dati della cartografia di base di cui al precedente punto A non può essere divulgata a terze parti, nemmeno a titolo gratuito, dagli operatori che ne ricevono copia se non previo consenso scritto del Comune. Il predetto consenso potrà essere rilasciato solo a fronte di una motivata richiesta e per esigenze connesse alle attività dell'operatore di progettazione e realizzazione degli impianti.

I dati contenuti nella cartografia di base possono essere divulgati dal Comune, ancorché contenenti informazioni che provengono dai sistemi informativi degli operatori.

Il Comune si riserva di divulgare agli operatori e a tutti i soggetti che necessitano di intervenire nel sottosuolo, dietro pagamento del corrispettivo fissato dal Comune stesso con apposito provvedimento, tutte le informazioni sulla disposizione degli impianti preesistenti nell'area oggetto dell'intervento.



## ALLEGATO N. 2

### CONTENUTI DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DELL'USO DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO PUBBLICO SENZA L'UTILIZZO DI INFRASTRUTTURE COMUNALI PREDISPOSTE (ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO).

1. La domanda di concessione dell'uso del suolo pubblico, del sottosuolo pubblico deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione:
  - a. progetto esecutivo tecnico di ogni intervento che s'intende realizzare, sia di nuova costruzione di impianto o di infrastruttura, sia di rinnovo o manutenzione di impianto o di infrastruttura esistente, corredato di tutti i disegni necessari (planimetrie in adatta scala, particolari dei manufatti, etc). Il progetto esecutivo ed i suoi allegati, ivi compresa una relazione tecnica sulle modalità di esecuzione dei lavori, devono contenere in dettaglio tutte le informazioni concernenti lo scavo e l'ingombro delle infrastrutture da posare nel sottosuolo, tutte le informazioni relative ai sottoservizi esistenti e le informazioni dettagliate circa l'espansione geografica della rete ed il numero di tubi e di cavi di cui si richiede l'installazione. La documentazione cartografica di progetto, i relativi particolari di posa, l'ubicazione dei sottoservizi esistenti, ecc., devono essere presentati su supporto cartaceo in duplice copia e su supporto informatico secondo le prescrizioni tecniche di cui all'allegato 1;
  - b. impegno del richiedente all'acquisizione diretta dei pareri, nullaosta o autorizzazioni comunque denominate delle altre autorità competenti, diverse dal Comune, che si rendono necessari in relazione alle previsioni del progetto esecutivo;
  - c. indicazione della durata prevista dei lavori;
  - d. impegno dell'operatore a presentare, al momento del rilascio della concessione, polizza fideiussoria a garanzia della regolare esecuzione dei lavori per consentirne l'eventuale esecuzione d'ufficio, nonché per eventuali penalità e danni a beni Comunali, ivi comprese tutte le essenze arboree ed arbustive interessate. La fideiussione da prestare dovrà essere rilasciata da compagnie di assicurazione, istituti bancari o istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 385/1993. La fideiussione deve prevedere espressamente l'obbligo di pagamento a favore del Comune entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso Comune; deve prevedere, altresì, la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale ed avere durata di 6 (sei) mesi superiore al termine previsto per l'ultimazione dei lavori.
  - e. indicazione dell'estensione e delle dimensioni d'ingombro del cantiere,
  - f. indicazione degli enti concessionari di pubblici servizi e dei soggetti privati, che utilizzano gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo stradale, ai quali il richiedente ha contemporaneamente segnalato l'intervento da eseguire, con dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità nei confronti di altri enti concessionari di pubblici servizi o privati non interpellati;
  - g. eventuali accordi preventivi, stipulati con i soggetti di cui alla lettera precedente, al fine di garantire la compatibilità del posizionamento delle nuove opere con gli altri sottoservizi presenti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche che disciplinano la materia;
  - h. la propria classificazione del procedimento in ordinario (art. 13 del regolamento) o semplificato (art. 14), dichiarandosi consapevole della facoltà prevista per il Responsabile del Procedimento di stabilire il procedimento più corretto mediante il quale definire l'istanza.



### ALLEGATO N. 3

#### CONTENUTI DELLA CONCESSIONE DELL'USO DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO PUBBLICO DI CUI ALL'ARTICOLO 13 E 14 DEL REGOLAMENTO, E DISCIPLINARE TECNICO.

1. La concessione all'uso del suolo, del sottosuolo pubblico ne disciplina:
  - a. la durata, che deve coincidere con la durata della concessione di cui all'art. 4 della L. 31.7.1997, n. 249 e comunque non può essere superiore a 29 anni come previsto dall'articolo 27 comma 5 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, Nuovo codice della strada;
  - b. la trasferibilità a favore dei soggetti che subentrino all'operatore nella titolarità della licenza di cui alla lettera che precede;
  - c. la cauzione a garanzia secondo il Capo 4 del Regolamento;
  - d. i casi di risoluzione del rapporto di concessione in presenza di inadempimenti del concessionario;
2. La concessione all'uso del suolo, del sottosuolo pubblico contiene l'espresso impegno per il richiedente alla esecuzione secondo quanto previsto nel disciplinare tecnico e ad uniformarsi al Regolamento e sue future modifiche.

#### CONTENUTO DEL DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI, DA ALLEGARE ALLA CONCESSIONE

Nell'esecuzione degli interventi gli operatori dovranno attenersi, oltre a quanto previsto dal Codice della Strada, alle prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico rilasciato unitamente alla concessione, con il quale si definiscono le modalità di esecuzione delle opere, le norme tecniche da osservarsi, le modalità di svolgimento dei controlli, delle ispezioni e del collaudo, con particolare riguardo ai lavori di ripristino sia per quanto riguarda i materiali e le tecnologie da impiegare nelle strade sensibili, che per quanto riguarda la segnaletica stradale da realizzare a fine lavori.

Tale disciplinare contiene obbligatoriamente le seguenti prescrizioni:

- a. le strade di accesso alle proprietà ed il traffico locale non devono essere interrotte più dello stretto indispensabile al lavoro di costruzione. Gli abitanti degli edifici con accesso dalle strade interessate devono essere informati dall'operatore con adeguato preavviso sull'inizio lavori;
- b. l'operatore è obbligato ad eseguire i lavori in modo da minimizzare l'impatto sul traffico ed assicurare una costante attenzione alla sicurezza;
- c. nel rispetto della normativa vigente e con le modalità da questa stabilite, sul cantiere deve essere esposto un cartello indicante le date di inizio e fine lavoro, i motivi del lavoro, il committente e l'indicazione ed il recapito telefonico della persona responsabile da poter eventualmente contattare;
- d. il verde urbano, di regola, non deve essere danneggiato dalla costruzione di infrastrutture dell'operatore. Questi deve comunque garantire che sia possibile la futura ripiantumazione. Ogni lavoro effettuato in aree piantumate deve essere eseguito, conformemente a quanto stabilito dai vigenti regolamenti, secondo le specifiche tecniche indicate dai competenti uffici comunali;
- e. il riempimento delle trincee di scavo e il ripristino della superficie stradale deve essere eseguito a perfetta regola d'arte secondo le specifiche condizioni previste di volta in volta nei vari tratti di strada dall'ufficio competente. I chiusini per la copertura dei pozzetti devono essere installati su apposito anello portachiusino in cemento armato senza inframmissione di legni, mattoni, scaglie di mattoni, ecc., e devono risultare a perfetto livello stradale e così mantenuti. In caso di necessità di modifiche, queste devono essere concordate con l'ufficio competente;
- f. In ogni caso massima attenzione deve essere posta a non interferire con reti tecnologiche esistenti o già predisposte e adottando tecnologie che alterino il meno possibile le condizioni delle strade e delle aree comunali;
- g. le singole tratte di strada, così come definite nel progetto esecutivo approvato, non devono essere disselciate per più di cinque giorni. Ogni eventuale eccezione deve essere preventivamente concordata con l'ufficio competente. L'operatore deve garantire che il tratto di strada interessato sia il più corto possibile;
- h. i tappeti di usura sulle strade bitumate devono essere ripristinati a regola d'arte per superfici eccedenti quella strettamente escavata: in particolare il tappeto d'usura dovrà essere realizzato in almeno metà carreggiata per alterazioni longitudinali in strade con larghezza superiore a 5,00 m o in tutta la carreggiata se di larghezza inferiore. Gli attraversamenti trasversali dovranno essere ripresi per tutta la carreggiata per una larghezza di almeno 4,00 m. Gli scavi localizzati dovranno essere ripresi per almeno 1,00 m oltre il bordo dello scavo. È comunque facoltà del Comune disporre che le medesime quantità di tappeto d'usura necessarie per il ripristino di uno o più interventi vengano



- impiegate per la bitumatura di tratti continui di strada prescindendo quindi dai ripristini a tappeto ma limitandosi al solo binder;
- i. i pozzetti e chiusini devono essere limitati a quelli strettamente necessari; nella costruzione di cavidotti per più operatori di telecomunicazioni si dovranno posare pozzetti e/o maxipozzetti per un uso in comune della posa e giunzione dei cavi;
  - j. ogni eventuale costo connesso alla posa, manutenzione e rinnovo di infrastrutture dell'operatore è a carico dell'operatore medesimo. In ogni caso i costi per l'adattamento delle reti dell'Amministrazione o la riparazione di danni causati al suolo pubblico dovuti all'attività dell'operatore sono a carico dell'operatore;
  - k. in caso di modifiche o di altri interventi relativi alle infrastrutture comunali, che richiedano adattamenti o variazioni delle infrastrutture di reti di servizi dell'operatore posate nelle vicinanze, questi avvengono a cura e a carico dello stesso e nei tempi che l'Amministrazione Comunale indicherà con proprio provvedimento motivato;
  - l. durante la costruzione delle opere devono essere rispettate tutte le norme applicabili in materia di uso di suolo pubblico.
  - m. al termine dei lavori di costruzione l'operatore deve misurare ogni parte della propria infrastruttura posata in infrastrutture comunali predisposte o nel sottosuolo pubblico e registrare le misure su planimetrie predisposte per questo scopo in versione informatizzata, secondo le norme prescritte nell'allegato 1. Entro 30 giorni dal completamento dell'intervento tale documentazione, stampata e firmata dall'operatore, deve essere consegnata al Comune sia in forma cartacea che su supporto informatico.

Ad integrazione di quanto sopra previsto, il disciplinare tecnico può contenere ulteriori prescrizioni necessarie a giudizio del Responsabile del Procedimento, dipendenti dalla specificità del progetto presentato.

Qualora in sede di esecuzione dei lavori dovesse risultare necessario apportare al progetto esecutivo, variazioni in corso d'opera che non alterino, a giudizio del Responsabile del Procedimento, i dati fondamentali del progetto, tali variazioni possono essere eseguite e il progetto modificato deve essere trasmesso al Comune a fine lavori.



## DISCIPLINARE TECNICO

### ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Il presente disciplinare tecnico costituisce ad ogni effetto parte integrante e sostanziale della concessione alla quale è allegato.

#### ARTICOLO 1

Il concessionario non potrà apportare alcuna variante, sia pure di dettaglio, all'impianto all'atto dell'esecuzione se prima non avrà avuto il consenso dell'Amministrazione concedente. Per contro è riservata all'Amministrazione stessa la facoltà di richiedere, anche nel caso della presente autorizzazione, quelle varianti di dettaglio o aggiunte all'impianto che, senza alterare le caratteristiche essenziali delle opere, fossero ritenute opportune nell'interesse della proprietà stradale e del transito.

#### ARTICOLO 2

Le opere oggetto del presente disciplinare sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 48 della Legge n. 457/78 e art. 7 Legge n. 94/82 ed ai sensi delle leggi vigenti in materia urbanistica e edilizia, del Codice della Strada, del Relativo Regolamento di Esecuzione e successive modificazioni delle stesse. In sostituzione della autorizzazione edilizia potrà essere rilasciato apposito analogo atto autorizzativi della Amministrazione concedente.

La richiesta di autorizzazione per lo scavo dovrà essere presentata al Comune, utilizzando gli stampati predisposti dall'Ufficio competente, e dovrà essere corredata della relativa idonea planimetria in scala, con indicata l'ubicazione, le dimensioni dello scavo e le motivazioni per la richiesta del lavoro.

Dette opere potranno essere iniziate contestualmente al rilascio dell'autorizzazione edilizia e dovranno essere ultimate entro i termini fissati dall'autorizzazione temporanea per l'occupazione del suolo pubblico, salvo richiesta di proroga della stessa e salvo casi da concordare con l'Servizio Associato Lavori Pubblici.

Unitamente o successivamente alla presentazione della richiesta di autorizzazione dovrà essere richiesta (a mezzo di stampati predisposti) l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

Dell'inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione scritta al Servizio Associato Lavori Pubblici ed all'Ufficio Polizia Municipale con almeno sei giorni di anticipo.

Nel caso in cui per l'esecuzione dei lavori si renda necessario vietare la circolazione, limitarla o deviarla, contemporaneamente alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui sopra, dovrà essere richiesta l'emissione di un'apposita ordinanza all'Ufficio Polizia Municipale nel rispetto dei tempi fissati per il procedimento.

Dell'ultimazione dei lavori dovrà essere data comunicazione al Servizio Associato Lavori Pubblici entro sette giorni, dall'ultimazione stessa.

#### ARTICOLO 3

La profondità di posa di qualsiasi canalizzazione posta nel corpo stradale sarà misurata all'estradosso.

In caso di posa in opera in senso longitudinale all'asse della strada, tale profondità non dovrà essere inferiore ad un metro dal piano viabile.

Con riferimento alle norme "CEI 11-17", Edizione Agosto 1992, Artt. 2-3-11, relativamente ai cavi E.N.E.L. B.T. e M.T. è consentita deroga alla profondità di posa, da concordare preventivamente con il personale tecnico dell'Amministrazione Comunale.



Per gli attraversamenti la profondità di posa dovrà essere di cm 100; in tale caso sarà obbligatoria la posa in opera di opportuna tubazione a cannocchiale di protezione in PVC od in acciaio di diametro adeguato, secondo le indicazioni del Servizio Associato Lavori Pubblici.

In tali circostanze, in ogni caso, si dovrà prevedere la posa in opera della tubazione a protezione d'opportuno diametro e materiale, nonché la realizzazione di una piastra in cemento armato od altro manufatto equivalente di dimensioni opportunamente calcolate secondo i carichi d'esercizio.

#### **ARTICOLO 4**

Prima di procedere allo scavo, la Ditta autorizzata dovrà opportunamente tagliare la pavimentazione per tutto il suo spessore con mezzi idonei, per evitare un andamento irregolare ai bordi dello scavo stesso.

In caso di pavimentazione in porfido o lastre di pietra, si procederà allo smontaggio ed all'accantonamento per il riutilizzo della sola parte di sovrastruttura interessata dallo scavo, ponendo ogni cura al mantenimento dell'integrità dei singoli pezzi.

#### **ARTICOLO 5**

Lo scavo per la posa del manufatto in senso trasversale alla sede stradale dovrà essere eseguito per metà lunghezza alla volta, mantenendo ed assicurando il transito sulla restante parte della carreggiata; è vietato procedere all'escavazione della seconda metà della carreggiata se prima non sia stato ripristinato lo scavo eseguito nella prima metà.

Lo scavo in senso longitudinale dovrà essere realizzato per tratti di lunghezza non superiore a ml 20 (venti), ed è vietato procedere all'escavazione dei tratti successivi, se prima non sia stato ripristinato lo scavo già eseguito lungo il tratto precedente.

Gli scavi dovranno essere opportunamente sbatacchiati, qualora ciò sia necessario, e dovranno successivamente essere riempiti con misto litoide di cava o di fiume perfettamente arido compattato sino ad ottenere una densità pari al 95% della densità ottima della prova AASHO modificata.

Le acque raccolte negli scavi così eseguiti e riempiti dovranno essere deviate con appositi scarichi in opere stradali esistenti come pozzetti, chiaviche o simili, nei modi e nelle forme impartite sul posto di volta in volta dal personale tecnico dell'Amministrazione Comunale.

Il cordonato, la zanella ed i marciapiedi, le opere idrauliche (pozzetti, chiaviche, ecc.) manomessi per la posa in opera dei manufatti dovranno essere ricostruiti a regola d'arte, riportandoli in pristino senza alterare i piani e le quote preesistenti.

Eventuali modifiche dovranno essere realizzate a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni del Servizio Associato Lavori Pubblici

#### **ARTICOLO 6**

In corrispondenza d'opere idrauliche è consentita l'infissione di grappe, arpioni, anelli e simili per il sostegno dei tubi ed è fatto assolutamente divieto di demolire od intaccare anche parzialmente il manufatto.

#### **ARTICOLO 7**

Il corpo stradale e le sue pertinenze (marciapiedi, banchine, zanelle, fognature, pozzetti, ecc.) interessate dai lavori dovranno essere ripristinate a perfetta regola d'arte senza alterarne in alcun modo la sagoma originale.

Il piano viabile deve essere ripristinato secondo le indicazioni di seguito riportate:

Il rinterro verrà effettuato con materiale arido (misto di cava o fiume mischiato a secco con Kg. 70/mc. di cemento R 325) oppure FIL CRETE dopo aver costipato la tubazione con allettamento di sabbia o calcestruzzo secondo il tipo di servizio.



Prima del ripristino delle superfici bitumate, i bordi degli scavi siano essi longitudinali che trasversali, sia puntuali per riparazioni, dovranno essere rettificati con sega circolare a formare figure geometriche regolari, con i lati perpendicolari tra di loro e la superficie da bitumare dovrà essere di estensione superiore a quella della superficie scavata per almeno 20 cm. su ogni lato, in modo da ritrovare perimetralmente la superficie consolidata.

Verrà quindi posto uno strato di binder della pezzatura di mm. 0/20 per uno spessore variabile da 5 a 8 cm compattato con rullo o piastra vibrante secondo le caratteristiche dell'opera fino al bordo superiore dell'asfalto circostante.

Il ripristino verrà poi completato con tappeto d'usura, in conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura 0-5 mm, spessore finito cm 3, previa mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% per le seguenti dimensioni, fatta comunque salva la facoltà del Comune disporre che le medesime quantità di tappeto d'usura necessarie per il ripristino di uno o più interventi vengano impiegate per la bitumatura di tratti continui di strada prescindendo quindi dai ripristini a tappeto ma limitandosi al solo binder:

Nel caso di scavi longitudinali:

- Tappeto per metà carreggiata nelle strade con larghezza oltre ml 5,00
- Tappeto per tutta la carreggiata per strade con larghezza inferiore a ml 5,00
- altre superfici concordate con l'Ufficio Tecnico per casi specifici.

Nel caso di attraversamenti:

- Tappeto di larghezza pari a ml 4,00 trasversalmente alla strada e parallelamente allo scavo effettuato.

Nel caso di scavi localizzati:

- Tappeto per almeno 1,00 m oltre il bordo dello scavo.

Il ripristino delle sovrastrutture stradali diverse dal binder o tappeto d'usura, dovranno essere effettuate con gli stessi materiali esistenti prima dell'esecuzione dei lavori (pietra, calcestruzzo, macadam, autobloccanti ecc...) prestando particolare cura anche nella scelta di identiche dimensioni e colori.

Si dovrà in ogni caso porre ogni cura ad evitare la formazione di contropendenze rispetto alla situazione esistente, in modo da non creare zone di ristagno dell'acqua piovana sul corpo stradale.

Qualora dovesse verificarsi un inconveniente del genere, il concessionario dovrà provvedere a risagomare l'intera sede stradale in modo da garantire le pendenze necessarie, previo accordo con il personale tecnico dell'Amministrazione.

I tempi e le modalità d'esecuzione dei ripristini con conglomerato a caldo con pezzatura 0-20 mm ed il successivo tappetino d'usura 0/5 dovranno essere concordati con Servizio Associato Lavori Pubblici Servizio Associato Lavori Pubblici. potrà inoltre disporre, in caso di particolari motivate situazioni, la fresatura del piano strada e l'estensione del tappetino d'usura all'intera sezione stradale, anche nei casi non previsti dal presente disciplinare.

Queste circostanze saranno valutate di volta in volta e riscontrate con la Ditta concessionaria.

Ad intervento ultimato non dovranno essersi formate discontinuità del piano viabile che possano pregiudicare la sicurezza del transito veicolare e/o pedonale, come formazione di scalini in corrispondenza dell'attaccatura con il conglomerato bituminoso preesistente.

Su tutto il perimetro dell'attaccatura della nuova pavimentazione con la vecchia, si dovrà provvedere ad aspersione d'emulsione bituminosa al 55%, previo allontanamento di polveri e residui terrosi e conseguente spolveratura sull'emulsione stesa con calce eminentemente idraulica o cemento.

Resta inteso che se si formeranno avvallamenti del piano viabile sul tratto stradale interessato dallo scavo ascrivibili a pessimi riempimenti od altro, sarà cura della Ditta stessa provvedere urgentemente al ripristino, rispondendo essa stessa d'eventuali danni derivanti dagli avvallamenti stessi.

In tal senso la Ditta concessionaria resterà responsabile per eventuali futuri avvallamenti del ripristino per un periodo di mesi 6 (sei) dalla data di comunicazione della fine lavori di bitumazione.



Nei tratti a porfido ed in lastricato di pietra la pavimentazione stradale ed il relativo sottofondo dovranno essere ricostruiti uguali a quelli preesistenti; i pezzi che durante la manomissione fossero rotti, dovranno essere sostituiti con altri nuovi.

È fatto obbligo al concessionario di ripristinare alla fine dei lavori la segnaletica verticale e/o orizzontale (vernice e/o materiale elastoplastico) che eventualmente sia stata danneggiata durante i lavori.

#### **ARTICOLO 8**

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto divieto alla Ditta concessionaria ed all'Impresa esecutrice dei lavori di interrompere od ostacolare comunque il traffico veicolare e pedonale lungo la strada ed è fatto esplicito divieto, ad esse, di effettuare depositi di materiali di rifiuto ed attrezzi sul piano viabile. A tal fine, le medesime, dovranno attenersi alle disposizioni impartite dalla Polizia Municipale.

Il libero deflusso delle acque lungo il piano viabile, i fossi, le zanelle e le pertinenze non potranno essere in alcun modo ostacolati.

#### **ARTICOLO 9**

Durante l'esecuzione dei lavori la Ditta concessionaria dovrà apporre a propria cura e spese tutti i segnali prescritti dal vigente Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione.

In particolare dovrà essere ottemperato a quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del D.L. 30.4.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e dagli artt. 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43 del relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni.

Dovrà altresì essere seguito ogni disciplinare tecnico vigente per l'esecuzione della segnaletica provvisoria.

#### **ARTICOLO 10**

Il titolare dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico resterà responsabile di ogni incidente, danno o molestia che possa derivare a terzi e cose per mancato o deficiente sistema di segnalazione e sarà perseguito ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.L. 30.4.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e dagli artt. 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43 del relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni.

Lo stesso titolare dovrà sempre ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale o particolare relative allo svolgimento dei lavori ed alle loro modalità, che in qualsiasi tempo dovessero essere impartite dall'Amministrazione Comunale a mezzo del proprio personale tecnico e di vigilanza nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela del transito, dovrà inoltre prontamente riparare tutti i danni che in dipendenza dell'esecuzione, sussistenza, uso, variazione e rimozione delle opere concesse, potessero derivare sia alla strada e sue pertinenze sia alle opere oggetto della presente autorizzazione sia a terzi, rimanendo sempre responsabili di ogni e qualsiasi danno che possa derivare dai lavori.

In caso di inadempienza, anche parziale, e di esecuzione di lavori non conformi al presente disciplinare ed alle prescrizioni contenute nell'apposita autorizzazione, l'Amministrazione concedente potrà elevare a carico della Ditta concessionaria, sanzione ai sensi dell'art. 10 della Legge 28.2.1985, n. 47 e del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, intimare alla stessa di ripristinare a regola d'arte secondo quanto prescritto, entro 15 giorni dalla data di notifica, le opere oggetto dei lavori, trascorso tale termine l'Amministrazione concedente procederà d'ufficio ed a carico della Ditta ad eseguire i lavori necessari per riparare i danni di cui sopra con recupero delle spese sostenute e documentate nelle forme e nei modi di legge.

#### **ARTICOLO 11**

La Ditta concessionaria terrà l'Amministrazione concedente sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria che per dato e fatto della presente autorizzazione potesse pervenirle da terzi, intendendosi che l'autorizzazione stessa viene assentita senza pregiudizio dei terzi stessi. L'autorizzazione rilasciata non vincola in alcun modo la facoltà piena ed insindacabile che l'Amministrazione concedente si riserva di apportare ove le esigenze della viabilità lo richiedessero, modifiche di qualsiasi specie al tratto di strada interessato dalla



conduttura relative sia all'andamento planialtimetrico sia alla sagoma stradale, senza che la Ditta concessionaria possa opporsi in alcun modo.

In tal caso l'Amministrazione potrà in ogni tempo a suo insindacabile giudizio modificare l'autorizzazione ed anche revocarla in tutto od in parte, con preavviso di tre giorni da darsi anche mediante semplice lettera raccomandata A.R. alla Ditta, senza che per ciò questa possa opporre difficoltà di sorta od accampare pretese, compensi od indennità di nessun genere.

La Ditta concessionaria, nel periodo designato dal preavviso suddetto, dovrà provvedere a sua cura e spese alle modifiche oppure allo spostamento od addirittura alla rimozione delle opere, nonché al ripristino ed alla sistemazione del corpo stradale e sue pertinenze, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dall'Amministrazione concedente a suo giudizio insindacabile.

In casi di inadempienza totale o parziale sarà provveduto d'ufficio a spese della Ditta concessionaria con recupero delle spese sostenute e documentate nelle forme e nei modi di legge.

Analogamente sarà proceduto nei casi di cessazione dell'autorizzazione per scadenza, rinuncia o decadenza.

#### **ARTICOLO 12**

È fatto obbligo al concessionario di accertare preventivamente, oltre alle canalizzazioni di proprietà comunale, l'eventuale presenza di servizi, quali linee elettriche, telefoniche, gas metano, ecc. interrati in corrispondenza del luogo interessato dai lavori, restando l'Amministrazione concedente del tutto sollevata per qualsiasi danno avesse a verificarsi ad impianti oggetto di altre concessioni in conseguenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, anche nel caso in cui la stessa Amministrazione abbia fornito le informazioni sulla presenza dei sottoservizi; inoltre saranno a totale carico della Ditta concessionaria eventuali danni a persone, cose, mezzi e manufatti, causati sia durante l'esecuzione dei lavori, sia in futuro per eventuali avvallamenti della sede viaria o danni per rottura di tubazioni od altri servizi esistenti.

Nell'esecuzione dello scavo dovrà essere posta attenzione alle radici dell'eventuale alberatura, in caso di danni questi dovranno essere rimborsati di intesa con l'Servizio Associato Lavori Pubblici.

#### **ARTICOLO 13**

Forma parte integrante dell'autorizzazione e del presente disciplinare il progetto presentato dalla Ditta concessionaria, costituito dalle tavole depositate ancorché non materialmente allegate.

L'esecuzione di lavori previsti dal progetto stesso, ma eventualmente in contrasto con le norme di cui agli articoli precedenti non è ammessa.

#### **ARTICOLO 14**

Per la cauzione a garanzia si applica quanto previsto nel Regolamento comunale per la concessione del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture comunali per la sistemazione degli impianti tecnologici.

L'Amministrazione potrà rivalersi su tale cauzione per ogni danno ad essa arrecato dal comportamento inadempiente del concessionario.

#### **ARTICOLO 15**

Durante lo scavo dovrà essere posta particolare attenzione ai servizi sotterranei esistenti (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, ecc.); in presenza di tali servizi la posa in opera del materiale dovrà avvenire ad una distanza, da questi, di cm 90 lateralmente e cm 60 verticalmente.

Verificandosi l'impossibilità di rispettare dette distanze, dovranno essere concordati con gli enti erogatori dei rispettivi servizi gli opportuni accorgimenti da adottare.

Prima del riempimento dello scavo a posa avvenuta, dovrà essere avvertito con comunicazione scritta il Tecnico comunale competente al controllo in contraddittorio del rispetto di tali distanze.

In mancanza di questa comunicazione è diritto dell'Amministrazione far riaprire la fossa ove più ritenga opportuno per tale controllo.

